

CONVENZIONE

PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO DI STUDENTI DELLA SCUOLA QUADRIENNALE  
DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA BIOSISTEMICA  
(riconosciuta con D.M.della G.U. N. 59 del 11/3/2002), sede di Bologna.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, ASL VCO con sede ad Omegna (VB), via Mazzini 117, C.F./P. IVA 00634880033, legalmente rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Generale dott. Angelo PENNA, nato a Biella (BI) il 18/11/1962, C.F. PNNNGL62S18A859N, e domiciliato per l'incarico come sopra.

E

La **Società Italiana di Biosistemica S.I.B.**, sede di Bologna, via Parisio n° 28 - 40137 - Bologna (Bo) codice fiscale 03166331201, Partita Iva 03166331201, nella persona del Prof. Maurizio Stupiggia, c.f. STPMRZ56M16L407N, quale Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica, sede di Bologna, e rappresentante legale della S.I.B.

PREMESSO CHE

La predetta Scuola è riconosciuta come Scuola di Specializzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con Decreto Ministeriale del 12/02/02, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n° 59 del 11/03/2002, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Nel corso dell'anno gli allievi iscritti alla Scuola di specializzazione effettueranno ai fini di cui all'art. 8 del D.M. 508/89, un tirocinio di almeno 150 ore annue fino ad un massimo di 200 ore annue in qualità di psicoterapeuti biosistemici specializzandi.

In detta struttura si svolgono attività psicoterapeutica e psicologica-clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) e sono presenti operatori, (psicologi e terapeuti) che svolgono dette attività con la funzione di tutor per gli specializzandi in psicoterapia.

Art. 2

Al tirocinio, nel lasso temporale di validità della presente convenzione, saranno ammessi fino a un max. n° 2 (due) allievi per anno, secondo specifico accordo con i Responsabili dei Servizi interessati, e il coordinatore dell'insegnamento tecnico pratico e di tirocinio del corso.

Art. 3

Le ore di tirocinio, da effettuare durante l'orario di servizio presso strutture da concordare volta per volta, verranno riconosciute a tutti gli effetti dalla scuola di specializzazione, come tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo la vigente normativa.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio gli allievi sono tenuti a:

- Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materie di igiene, sicurezza e salute ed osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Sarà cura del Soggetto stesso fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.  
Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove vi sia esposizione a rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/08, gravino sul Soggetto ospitante.
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy

## Art. 5

Nel corso dell'espletamento del tirocinio, i singoli allievi verranno affiancati in orario di servizio da tutors designati dal Responsabile del Servizio.

## Art.6

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dalla Scuola di Specializzazione, un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutor della Scuola di Specializzazione e del tutor aziendale
- il periodo di svolgimento del tirocinio
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile
- gli estremi assicurativi per infortuni e danni verso terzi;
- gli obblighi del tirocinante

Art. 7

La struttura è esonerata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerenti lo svolgimento del tirocinio pratico. Gli allievi tirocinanti, sono muniti di idonea copertura assicurativa la struttura convenzionata rimane pertanto sollevata da ogni responsabilità anche per eventuali incidenti.

Art. 8

La presente convenzione ha validità per anni 2-due a decorrere dalla data di sottoscrizione del, presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Può essere

Allegato A) alla Deliberazione n.                      del

rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

#### Art.9

Le parti dichiarano di essere informate e di acconsentire espressamente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente la S.I.B. e ASL VCO Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna,

Per l'Azienda/Ente ospitante  
***Azienda Sanitaria Locale ASL VCO***  
***il Direttore Generale***  
***(dott. Angelo PENNA)***

Bologna,

Per la Scuola di Psicoterapia Biosistemica:  
Prof. Maurizio Stupiggia ( Direttore )